

Relazione sulla gestione



ANDAMENTO ECONOMICO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA S.p.A. ("QMU")

Quota di Partecipazione Anas 92,382%

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. ("QMU"), Società Pubblica di Progetto senza scopo di lucro ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. n. 50/2016 (già art. 172 del D.Lgs. n. 163/2006) è stata costituita, in qualità di Soggetto Attuatore Unico, per la realizzazione del progetto pilota (il "Progetto"), denominato "Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna" (delibere Cipe n. 121/ 2001, n. 93/2002 e n. 13/2004) da ultimo aggiornato, anche sotto il profilo del fabbisogno economico finanziario per il completamento degli interventi infrastrutturali residuali, con la Delibera Cipe n. 64 del 1° dicembre 2016. Il Progetto costituisce un'infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della L. n. 443/2001.

Le attività societarie riguardano la progettazione e la realizzazione degli interventi di completamento e adeguamento delle tratte stradali costituenti il Sistema di Viabilità (o "PIV") di competenza dell'Anas e degli Enti Territoriali interessati. Tali attività sono svolte in nome proprio e per conto dell'Anas, essendo le opere stesse destinate a entrare a far parte del patrimonio indisponibile di Anas.

Il PIV si sviluppa intorno ai due assi principali umbro-marchigiani, l'arteria Foligno-Civitanova Marche SS77 (il "Maxilotto 1"), la direttrice Perugia-Ancona (Statali 318 e 76) e la Pedemontana della Marche tratto Fabriano-Muccia (il "Maxilotto 2"), nonché altri interventi viari di completamento (Allaccio S.S. 77 - S.S. 16 a Civitanova Marche, Intervalliva di Macerata, Intervalliva di Tolentino-San Severino, Semisvincolo di Valmenotre e Allaccio S.S. 77 - S.S. 3 a Foligno), ed è finalizzato ad assicurare il raccordo tra i centri abitati e i poli industriali esistenti e, più in generale, a migliorare e incrementare l'accessibilità alle aree interne delle Regioni interessate.

Il Progetto prevedeva originariamente anche l'elaborazione del "Piano di Area Vasta" (il cosiddetto "PAV"), di cui è stato disposto l'abbandono con la delibera Cipe n. 64/2016. Con la medesima delibera, come sopra accennato, è stato altresì aggiornato il quadro infrastrutturale per il completamento del PIV, individuando le opere prioritarie e contestualmente finanziate e quelle da accantonare in attesa di risorse.

QMU è controllata ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anas, che ne detiene il 92,382% del capitale sociale. Gli altri azionisti sono Regione Marche (2,858%), Sviluppo Umbria (2,400%), Provincia di Macerata (1,016%), CCIAA delle Marche (0,784%), CCIAA di Perugia (0,500%) e Provincia di Perugia (0,060%).

Nel 2019, il quadro delle opere del progetto Quadrilatero, previsto dal Cipe con la Delibera n. 64 del 1° dicembre 2016 (G.U. 12 maggio 2017 n. 109), ha trovato definizione nell'ambito della Delibera Cipe n. 36 del 24 luglio 2019 (G.U. 25 gennaio 2020 n. 20) con cui è stato approvato l'aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma 2016-2020 MIT/Anas (il Contratto di Programma).

Gli interventi inseriti nell'aggiornamento del Contratto di Programma - Intervalliva di Tolentino-San Severino, Semisvincolo di Valmenotre e Allaccio S.S. 77 - S.S. 3 a Foligno - completano il piano infrastrutturale viario Quadrilatero unitamente alle opere "Intervalliva di Macerata" e "Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche" che sono state definite prioritarie dalla Delibera Cipe n. 64/2016 ed inserite



nell'originario Contratto di Programma MIT/Anas 2016-2020, approvato con Delibera Cipe n. 65/2017 (G.U. 15 dicembre 2017 n. 292).

Con riferimento al Maxilotto 1 (affidato, nel 2006, al Contraente Generale ATI Strabag, CMC, Grandi Lavori Fincosit, ora Società di Progetto "Val di Chienti S.C.p.A."), si segnala in particolare che in data 30 maggio 2019 è stato aperto al traffico il Sublotto 2.5 (SS 3 tratto Pontecentesimo-Foligno). Tutte le tratte per complessivi 42,5 km risultano aperte al traffico.

È tuttora in corso il contenzioso instaurato nel 2016 presso il Tribunale delle Imprese di Roma da Anas e QMU nei confronti del CG Val di Chienti e della Direzione Lavori, per il ristoro dei danni derivanti dalle non conformità delle opere e dagli intervenuti ritardi - ivi compresi i danni all'immagine della stazione appaltante e della sua controllante - per un importo complessivo di circa 450 milioni di euro. In sede di comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale il CG ha richiesto l'importo complessivo di circa 1.162 milioni di euro a titolo di ristoro degli oneri evidenziati nelle riserve contabili.

È tuttora in corso il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Spoleto, instaurato nei confronti dei legali rappresentanti e di alcuni dipendenti della società Grandi Lavori Fincosit S.p.A. (socio del contraente generale e altri) per i reati di frode in pubbliche forniture (ex art. 356 c.p.), attentato alla sicurezza dei trasporti (ex art. 432 c.p.) e reati ambientali. QMU si è costituita parte civile, al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, per effetto della commissione di tali reati.

Per tutti i menzionati giudizi che vedono il Contraente Generale Val di Chienti quale controparte, i legali che assistono QMU hanno fatto presente, con comunicazione del febbraio 2020, che allo stato attuale non risulta possibile determinare eventuali passività finali o sopravvenienze attive.

Per quanto attiene al Maxilotto 2, gli interventi consistono nel completamento a quattro corsie della direttrice Perugia-Ancona (SS76 e SS318) e nella realizzazione della Pedemontana delle Marche, tratto Fabriano-Muccia. I lavori erano stati affidati originariamente nel 2006 all'ATI Consorzio stabile Operae Tecnologie e Sistemi Integrati di Costruzione, Toto, Consorzio stabile Ergon Engineering and Contracting - poi Dirpa S.c.a r.l. -, cui è subentrato nel 2016 il nuovo CG, Dirpa 2 S.c.a r.l.

In data 16 dicembre 2019 è stato aperto al traffico il tratto del Sublotto 1.1 della SS 76, tra Fossato di Vico e Cancelli.

Pertanto al 31.12.2019 le tratte del Maxilotto 2 aperte al traffico sono pari a km 15,5 su un totale di km 64.

Le problematiche di natura finanziaria della Astaldi S.p.A., principale affidatario del CG del Maxilotto2, insorte nel secondo semestre 2018, hanno determinato il mancato pagamento da parte di Astaldi di notevoli importi alle imprese sub affidatarie, comportando la sospensione delle attività di Dirpa 2, con conseguenti rilevanti ritardi rispetto agli impegni contrattuali. Nel corso del 2019, grazie ai nuovi finanziamenti ottenuti da Astaldi, Dirpa 2 ha gradualmente ripreso le attività di cantiere.

Per quanto attiene gli altri interventi viari di completamento, al 31.12.2019 QMU ha dato avvio alle attività progettuali per gli interventi "Intervalliva di Macerata" e "Allaccio della strada statale 77 con la strada statale 16 a Civitanova Marche", inseriti nell'originario Contratto di Programma, a valere sugli Accordi Quadro Anas, per i quali sarà attivata la procedura volta ad ottenere l'approvazione da parte del Cipe della progettazione definitiva, e le conseguenti attività di progettazione esecutiva e realizzazione.

Relazione sulla gestione

Il quadro economico aggiornato al 31.12.2019 indica in 2.340 milioni di euro i costi complessivi del Progetto interamente finanziati (per 2.231 milioni di euro tramite risorse pubbliche disponibili e per 109 milioni di euro tramite mezzi propri disponibili, che includono il capitale sociale). Tali stime non includono i potenziali maggiori oneri derivanti dal contenzioso. In particolare, alla data del 13.11.2019 risultano iscritte dal CG Val Di Chienti riserve per 1.497 milioni di euro, oltre a 120 milioni di euro (nessuna variazione significativa vs 2018) stimate in via provvisoria (danno potenziale). Per il Maxilotto 2 risultano iscritte riserve per un totale di circa 502 milioni di euro, oltre riserve per 91 milioni di euro su lotti non finanziati e/ o non avviati. Le riserve, integralmente respinte dalla Società negli esercizi di riferimento, sia in linea di fatto che di diritto, sono state comunicate ad Anas per le valutazioni dei rischi di competenza.

Il progetto di bilancio 2019 chiude in pareggio, in ragione della natura stessa della Società.

Dal momento che la delibera Cipe n. 64/2016 ha decretato l'abbandono del PAV, a partire dall'esercizio 2017 i costi indiretti vengono attribuiti al 100% al Sistema di Viabilità. Gli esborsi per servizi riguardanti il PIV, non transitano a conto economico e sono imputati nei conti di debito e di credito verso Anas in funzione del mandato conferito dalla stessa a QMU con la convenzione del 26.09.2005. Di conseguenza, il Conto Economico della Società riflette sostanzialmente i proventi finanziari maturati sulle disponibilità bancarie, le imposte dell'esercizio e gli altri costi e ricavi non rendicontabili.

STRETTO DI MESSINA S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE (“SDM”)**Quota di Partecipazione Anas 81,848%**

Come è noto, Stretto di Messina S.p.A. (“SdM”) - costituita ai sensi della Legge n. 1158/1971 e ss.mm.ii. quale concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del Ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari sui versanti Calabria e Sicilia (“l’Opera”) - è stata posta in liquidazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni introdotte dall’art. 34 decies della Legge n. 221/2012 (la “Legge”) con l’emanazione del DPCM del 15 aprile 2013. Con il medesimo decreto è stato, altresì, nominato Commissario Liquidatore il Prof. Vincenzo Fortunato, entrato in carica in data 14 maggio 2013. Anas, con una partecipazione al capitale sociale pari all’81,848%, è azionista di maggioranza ed esercita attività di direzione e coordinamento, senza che ciò abbia comportato influenza rilevante sulle decisioni adottate dalla Società nella gestione dell’attività svolta nel corso del 2019.

L’emanazione del predetto DPCM di messa in liquidazione ha fatto seguito alla mancata sottoscrizione dell’atto aggiuntivo da parte del Contraente Generale Eurolink (il “CG”) nel termine perentorio del 1° marzo 2013, come previsto dal comma 8 della Legge. Conseguentemente si è altresì verificata la caducazione, con decorrenza dal 2 novembre 2012, di tutti gli atti che regolavano i rapporti di concessione, le convenzioni e ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla Società.

Quale ulteriore conseguenza la Legge ha disposto che:

- “In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell’importo predetto” (co. 3);



- “Gli eventuali indennizzi conseguenti all’attuazione della Legge sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l’indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all’indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti” (co. 11);
- “Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all’attuazione [della Legge] si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal Cipe a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” (co. 10).

A tale riguardo, la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, all’art. 1, comma 213, ha disposto che “Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro di euro per l’anno 2013 da destinare all’attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.a. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all’articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. Le risorse di cui al predetto comma 1 sono state successivamente ridotte di 235 milioni di euro ai sensi dell’art. 18, comma 13 del D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013.

Nel corso del 2019 sono proseguite le attività liquidatorie, nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla Legge e sulla base delle linee guida emanate congiuntamente dal Ministero dell’economia e delle finanze (il “MEF”) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (il “MIT”) con provvedimento del 12 settembre 2013, tenuto conto del “Piano di Liquidazione”, concernente anche i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell’art. 2487, co. 1, lettera c) del C.C., approvato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 12 novembre 2013.

In considerazione di quanto sopra rappresentato e in continuità con le valutazioni e i criteri utilizzati per l’elaborazione dei bilanci intermedi di liquidazione esercizi 2013-2019 e – ancora prima – del bilancio chiuso al 31.12.2012, nonché del Rendiconto sulla gestione ex art. 2487 bis C.C. alla data del 14 maggio 2013, tenuto conto altresì degli approfondimenti già svolti in materia, la Società ha ritenuto pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all’Investimento principale, per l’insorgere in capo alla stessa SdM di un diritto all’indennizzo a seguito della caducazione ex lege del rapporto concessorio.

Infatti, per ragioni di ragionevolezza - che inducono a giudicare l’obbligo indennitario di cui al comma 3 della Legge applicabile a tutti i rapporti contrattuali in essere facenti capo alla Società e travolti dall’applicazione della Legge - SdM ritiene di poter vantare almeno un diritto all’indennizzo corrispondente al pregiudizio scaturente dalla mancata realizzazione dell’Opera, conseguente al venir meno della convenzione di concessione, quantificabile nell’importo delle spese per prestazioni progettuali eseguite, incrementato del 10%.

La Società ha pertanto richiesto al MEF e al MIT il riconoscimento di un corrispettivo complessivo di 325,8 milioni di euro, pari al valore delle prestazioni rese per le attività di progettazione dell’opera (312,4 milioni di euro), incrementato del 10% a titolo di indennizzo e decurtato dei contributi già

Relazione sulla gestione

acquisiti (per complessivi 17,8 milioni di euro). Tale importo andrà adeguato in relazione alle successive spese che la Società dovrà sostenere in conseguenza della intervenuta caducazione del rapporto di concessione, segnatamente per quegli importi che dovranno essere riconosciuti a titolo di indennizzo o risarcimento. Sempre in continuità con le valutazioni e i criteri utilizzati per l'elaborazione dei precedenti bilanci intermedi di liquidazione esercizi 2013-2016 e, ancora prima, del bilancio chiuso al 31.12.2012 e del Rendiconto sulla gestione al 14 maggio 2013 ex art. 2487 bis C.C., la Società ha ritenuto opportuno non effettuare ulteriori accantonamenti con riferimento all'eventuale insorgenza di altre passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti, e in particolare per quanto attiene "agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione" della Legge, commi 10 e 11. Ciò in quanto tali indennizzi debbono trovare tutti copertura nelle risorse pubbliche individuate dalla normativa stessa. Peraltro ciò ha avuto conferma nell'avvenuto pagamento dell'indennizzo spettante ai sensi della Legge al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ATI Fenice (mandataria Fenice S.p.A. e mandanti Agriconsulting S.p.A., GfK Eurisko S.r.l., Nautilus Società Cooperativa, Theolab S.p.A., affidatario dei servizi di monitoraggio ambientale, territoriale e sociale) direttamente da parte del MIT nel mese di dicembre 2015....."

Con riferimento in particolare al contenzioso si ricorda in breve che il CG e l'affidatario per i servizi di Project Management Consulting ("il PMC") hanno chiamato in causa la Società, il MIT e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (la "PCM") dinanzi al Tribunale civile di Roma.

In particolare il CG (affidatario per le attività di progettazione e costruzione dell'Opera) ha promosso giudizio civile nel marzo 2013 per ottenere l'accertamento della validità e dell'efficacia del recesso esercitato con nota del 10 novembre 2012. Il CG ha chiesto altresì la condanna di SdM e delle altre Amministrazioni convenute, in solido tra loro e ciascuna per quanto di ragione, per i diritti contrattuali, ponendo altre richieste di condanna della Società a titolo risarcitorio, nonché altre domande articolate in via subordinata. La domanda di risarcimento è di circa 700 milioni di euro (oltre rivalutazione e interessi).

SdM si è costituita in giudizio, con richiesta di rigetto delle diverse domande avanzate dal CG, e presentando domanda riconvenzionale nei confronti di Eurolink e dei suoi soci per inadempimento e chiamando in giudizio il MIT e la PCM per essere tenuta indenne e manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento delle ragioni del CG, nonché in via autonoma per sentir accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo conseguente all'intervenuto scioglimento del rapporto di concessione.

Il PMC ha promosso giudizio nel marzo 2014 articolando una serie di domande che, in massima sintesi, riguardano, in via principale, la richiesta di accertamento di risoluzione del contratto per fatto e colpa di SdM, con conseguenti effetti risarcitori. La domanda di risarcimento è di circa 90 milioni di euro (oltre rivalutazione e interessi).

SdM si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse e, a sua volta, ha formulato domanda riconvenzionale per accertare la risoluzione del rapporto con il PMC - oltre a quella già chiesta del rapporto con il CG - con contestuale chiamata a garanzia e manleva del MIT e della PCM a fronte dell'eventuale accoglimento delle domande del PMC.



Le azioni di tutela poste in essere da SdM, sia in relazione al riconoscimento del diritto all'indennizzo di Legge sia a titolo risarcitorio a fronte dei comportamenti ritenuti illegittimi del CG e del PMC, sono a vantaggio e tutela e beneficio degli Azionisti, oltre che degli eventuali creditori di SdM. E quindi sono azioni strettamente necessarie e dovute al fine del rispetto delle regole generali in materia di liquidazione di società di capitali.

Per quanto riguarda lo stato delle due cause, riunite successivamente in un unico processo, il Giudice di primo grado ha emesso un'articolata sentenza, con la quale è stato definito il processo Eurolink con il respingimento delle domande da questo proposte. Sulla base di quanto disposto dalla sentenza, pertanto, nulla è dovuto al CG da SdM.

Avverso la sentenza Eurolink ha presentato ricorso. La Società si è costituita in giudizio contestando tutte le richieste del GC e chiedendo in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello di controparte, di accogliere l'appello incidentale di SdM, contenente le medesime domande già proposte nel giudizio di primo grado nei confronti di Eurolink e dei suoi soci per inadempimento e, ulteriormente in subordine, di accertare il diritto di SdM di essere integralmente tenuta indenne e manlevata dal MIT e dalla PCM, nonché di accertare il diritto di SdM a vedersi riconosciuto l'indennizzo conseguente all'intervenuto scioglimento del rapporto di concessione ai sensi della Legge.

Per quanto riguarda il contenzioso promosso dal PMC, la pronuncia del Tribunale di Roma non è definitiva. È stata rigettata la domanda principale proposta da Parsons riguardante la risoluzione del contratto per inadempimento della parte committente. Con riferimento alle domande subordinate del PMC concernenti il pagamento dell'indennizzo, il Tribunale – accertato lo scioglimento del contratto per recesso unilaterale della parte committente con effetto dal 02.11.2012 – ha disposto, con separata ordinanza, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame di legittimità nella parte dell'art. 34 decies della Legge 221/2012, in cui quantifica l'indennizzo dovuto nel "pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto" (comma 3).

A tale riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2019, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, accogliendo pienamente le linee difensive della Società e ritenendo erronee le valutazioni svolte dal Tribunale nell'ordinanza di rimessione. Riprenderà quindi la fase processuale dinanzi al Tribunale di Roma relativa al giudizio di Parsons sospeso.

La domanda di liquidazione dell'indennizzo formulata da Parsons e accolta dal Tribunale, dovrà essere quantificata secondo i criteri previsti dalla Legge, dichiarata non illegittima dalla Corte Costituzionale.

Di conseguenza, l'istruttoria sulle prestazioni previste ed eseguite da Parsons – cui va aggiunto il 10% dell'importo risultante – dovrà essere effettuata da SdM e poi sottoposta al MIT, secondo la procedura disciplinata dalla Legge.

In relazione agli aspetti organizzativi e allo stato della procedura liquidatoria, anche riguardo al quadro del contenzioso in essere, nel corso del 2019 la Società ha proseguito nella rimodulazione delle risorse che operano in distacco temporaneo per la liquidazione e ha provveduto a ridurre gli spazi degli uffici concessi in sublocazione dalla controllante Anas nell'edificio di via Marsala (Roma) al fine di contenere il più possibile i costi.

Relazione sulla gestione

Nel gennaio 2020 la Società si è costituita nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma, promosso da Eurolink avverso la citata sentenza emessa dal Tribunale nel novembre 2018, come illustrato nella precedente trattazione sul contenzioso.

I costi di competenza dell'esercizio, pari a 869 mila euro (nel 2018 827 mila euro), risultano ampiamente coperti dai proventi finanziari maturati nel periodo (1.175 mila euro).

I costi di esercizio si riferiscono principalmente ai costi del personale distaccato presso la Società per la gestione delle operazioni liquidatorie (409 mila euro), alle spese per attività di difesa e patrocinio legale (148 mila euro, +99 mila euro vs 208) e agli emolumenti corrisposti al Commissario Liquidatore (120 mila euro) e al Collegio Sindacale (21 mila euro).

Nel corso dell'esercizio 2019 la Società, in relazione allo stato delle operazioni liquidatorie, ha continuato ad adottare misure di riduzione dei costi, poste in essere già dall'inizio della liquidazione. L'adozione di tali misure ha comportato una diminuzione dei costi di struttura e funzionamento di 56 mila euro, pari a circa il 7% in meno rispetto all'esercizio 2018.

La diminuzione dei costi del personale distaccato, per 32 mila euro rispetto allo scorso esercizio è dovuta alla costante progressiva rimodulazione delle risorse distaccate, posta in essere in correlazione allo svolgimento delle operazioni liquidatorie.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione di quanto disposto dalle già richiamate linee guida MEF-MIT, la Società non ha più personale dipendente. Al 31 dicembre 2019 risultano distaccate 4 risorse e ulteriori 4 risorse utilizzate in misura parziale.

Il progetto di bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2019 sottoposto all'approvazione della prossima assemblea dei Soci chiude con un utile di esercizio pari a 265 mila euro, per effetto dei proventi della gestione finanziaria che sono risultati maggiori rispetto ai costi sostenuti per la gestione liquidatoria. Per effetto di tale risultato positivo non si è proceduto all'utilizzo del "fondo per costi e oneri di liquidazione".

Con riferimento alla struttura patrimoniale non si evidenziano significative variazioni vs il 2018. Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 ammontano a circa 115,3 milioni di euro (-1,1 milioni di euro vs 31.12.2018).

Il fondo per costi e oneri di liquidazione si decrementa di 76 mila euro per effetto, della riduzione di pari importo della voce "rettifiche di liquidazione". Per ragioni di prudenza SdM non ha per ora ritenuto di iscrivere tra le attività patrimoniali il diritto all'indennizzo del 10% previsto dall'art. 34 decies della Legge.

ANAS INTERNATIONAL ENTERPRISE S.P.A. - AIE**Quota di Partecipazione Anas 100,00%**

Come noto, AIE, costituita da Anas nel 2012, sviluppa, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati italiani o stranieri, attività a livello internazionale nel settore delle infrastrutture di trasporto, perseguendo il proprio oggetto sociale anche attraverso contratti di concessione assunti direttamente, anche attraverso finanza di progetto o partenariati pubblici o privati, dalla Società ovvero da società, consorzi e/o imprese partecipate di cui la Società può promuovere la costituzione o assumere partecipazioni,



nonché mediante affidamenti a terzi con contratti di concessione.

AIE è controllata ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anas, che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Al 31.12.2019, AIE detiene inoltre:

- il 58,5% del capitale sociale di PMC Mediterraneo S.C.p.A. ("PMC"), affidataria del contratto avente ad oggetto l'espletamento dei servizi di Project Management per il progetto dell'autostrada Ras-Ejdayer Emssad in Libia. AIE non consolida la partecipazione in PMC, ricorrendo i presupposti per l'esonero ai sensi dell'art. 27, co. 1 del D.Lgs. n. 127/1991 (gruppi di dimensioni contenute);
- il 51% del capitale sociale di AIE RUS LLC, costituita in Russia nel giugno 2017, che a sua volta possiede il 51,1% delle azioni della società RIC (affidataria del contratto di costruzione e gestione dell'Autostrada M4 - Sezione 4, 228 km, tra le città di Rostov sul Don e Krasnodar) e il 40% delle azioni della società United Operator (affidataria dei servizi O&M affidati da RIC);
- Il 45% del capitale sociale di ANAS TEC GULF ENGINEERING LLC, costituita in Qatar nel marzo 2017, il cui core business è centrato sulle attività di Operation and Maintenance di opere stradali, fornitura, installazione e controllo di sistemi di Intelligent Transportation Systems (ITS).

A partire dal 2017 la Società ha implementato un nuovo modello di business, maggiormente incentrato sull'investimento in concessioni autostradali per il tramite di controllate estere e operation and maintenance, in linea con le linee strategiche del Gruppo. L'attuazione di tale modello ha tuttavia evidenziato nel corso del 2018 significative criticità, sia gestionali che finanziarie, in parte non ancora superate.

In tale contesto, la Società ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2018 solo in data 26.07.2019, nel rispetto del maggior termine previsto dall'art. 2364, 2° c., cod. civ. e delle disposizioni statutarie. Il bilancio 2018 chiude con una perdita di 7,5 milioni di euro (vs utile di 0,1 milioni di euro nel 2017) e un patrimonio netto negativo per 3,2 milioni di euro. Considerato il lieve incremento del valore della produzione vs 2017, la perdita di esercizio è da ricondurre principalmente a maggiori costi per servizi per circa 2 milioni di euro, nonché all'accantonamento di 5,8 milioni di euro a fondi rischi e oneri in relazione sostanzialmente ai risultati economico-patrimoniali della società partecipata ATG, nonché alle valutazioni sul possibile recupero dei finanziamenti concessi alla stessa ATG.

Il bilancio è stato redatto secondo il postulato della continuità aziendale, avendo AIE ricevuto in data 18.06.19 una 'Comfort Letter', nella quale il socio Anas ha espresso l'impegno a fornire il supporto finanziario e/o patrimoniale necessario a consentire l'operatività aziendale e ad evitare la liquidazione della Società per il 2019. Anas ha inoltre esplicitato che tale supporto potrà essere mantenuto nel limite massimo di 10 milioni di euro, necessario per consentire ad AIE di continuare a operare nonostante le perdite conseguite e in linea con le aspettative di un piano industriale analitico che la Società dovrà presentare entro il 30 settembre 2019.

Tutto ciò premesso, nell'assemblea del 26 luglio 2019 Anas, preso atto della situazione patrimoniale di AIE aggiornata al 30.04.2019, ha deliberato di coprire integralmente le perdite ivi risultanti, pari a 7,6 milioni di euro anche mediante l'abbattimento del capitale sociale, e ha deliberato nella medesima assemblea di ricostituire il capitale sociale per l'importo di 3 milioni di euro che è stato contestualmente sottoscritto e

Relazione sulla gestione

versato.

A tal proposito, si segnala che, in data 03.06.2019 il CdA di AIE ha approvato le Linee Guida del piano Industriale e successivamente ha finalizzato l'affidamento a primaria società di consulenza per il supporto alla redazione del Piano.

Il Consiglio di Amministrazione della società AIE ha approvato il Piano Industriale 2020-2024 nella seduta del 20 novembre 2019 e successivamente lo ha trasmesso al socio Anas, che ha espresso una valutazione positiva sotto il profilo tecnico. In base alla Direttiva di Gruppo Ddg n. 152/AD, il Piano Industriale della controllata AIE è stato trasmesso da Anas alla Capogruppo FS per il rilascio del nulla osta all'approvazione. In tale ambito la Direzione Centrale Strategie, Pianificazione e Sostenibilità di FS ha individuato dei punti di criticità, anche con riferimento a situazioni sinergiche con ulteriori società del gruppo, ravvisando l'opportunità dell'istituzione di un gruppo di lavoro FS-ANAS-AIE per la modifica e revisione del piano 2020-2024.

In data 27.02.2020 Anas ha confermato ad AIE la disponibilità del supporto finanziario e/o patrimoniale espresso nella comfort letter del 18 giugno 2019 nei termini ivi contenuti, per la restante quota non ancora utilizzata, ancorché non oltre il termine di approvazione del bilancio 2019. In pari data, inoltre, ha promosso la costituzione del Gruppo di Lavoro intercompany ANAS-AIE-FS, avente ad oggetto l'analisi del Piano Industriale AIE 2020-2024.

Infine si segnala che il Consiglio di Amministrazione della società AIE in data 28 febbraio 2020 ha deliberato, a norma dell'art. 10.2 dello Statuto Sociale, il ricorso al maggior termine per l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 e di prorogare, quindi, a 180 giorni i termini per l'approvazione del Bilancio a causa delle criticità rilevate sulla disponibilità dei dati economico patrimoniali delle società partecipate, nonché della tempistica di rilascio del nulla osta della Capogruppo FS all'implementazione del nuovo Piano Industriale.

SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FRÉJUS - SITAF S.P.A.**Quota di Partecipazione Anas 51,092%**

Come noto, SITAF è concessionaria fino a tutto il 2050 per la costruzione e la gestione della parte italiana del Traforo del Fréjus (T4) e dell'Autostrada Torino-Bardonecchia (A32).

La gestione e la manutenzione unitaria del Traforo, su decisione dei Governi Italiano e Francese, è affidata al GEIE-GEF, organismo di diritto comunitario costituito in modo paritario dalle due società concessionarie nazionali del Traforo, SITAF e la francese SFTRF.

Anas è azionista di maggioranza assoluta di SITAF, detenendone il 51,092% del capitale sociale, senza esercitare i poteri di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del c.c.

SITAF controlla le seguenti società, detenendone il 100% del capitale sociale:

- SITALFA S.p.A., lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture stradali;
- TECNOSITAF S.p.A., servizi ingegneria integrata per infrastrutture stradali (cha a sua volta controlla la Tecnositaf Russia LLC);
- OK-GOL S.r.l., servizi di assistenza all'utenza;



- Musinet Engineering S.p.A., attività di progettazione, direzione lavori, assistenza tecnica in generale in relazione a lavori per infrastrutture stradali.

SITAF detiene inoltre il 50% del capitale sociale di Transenergia S.r.l., società costituita per costruire ed esercire la linea privata di interconnessione a corrente continua ad altissima tensione HVDC Italia-Francia e opere accessorie, lungo l'asse autostradale del Fréjus. L'iniziativa ha subito nel tempo successive variazioni di assetto e di prospettive, fino alla costituzione di una società di scopo partecipata da Terna, Terna Rete Italia e Transenergia denominata "Terna Interconnector". Quest'ultima, a sua volta, ha costituito una terza società denominata "Piemonte-Savoia", alla quale, nel corso del 2016, è stata volturata l'autorizzazione ottenuta a suo tempo da Transenergia.

Come già rappresentato nei precedenti bilanci, in data 17.12.2014 Anas ha acquisito le partecipazioni in SITAF precedentemente detenute dal Comune di Torino (attraverso Finanziaria Città di Torino – FCT Holding S.r.l.) e dalla Provincia di Torino, pari complessivamente al 19,347% del capitale sociale, divenendo in tal modo azionista di maggioranza assoluta della Concessionaria. L'operazione prevedeva la successiva cessione sul libero mercato dell'intera partecipazione detenuta in Sitaf, a valle della modifica dello statuto della Sitaf e dall'efficacia dell'approvazione della modifica della convenzione di concessione, entrambe finalizzate ad eliminare il vincolo della maggioranza pubblica del capitale azionario della società. L'operazione è stata ispirata a finalità difensive dell'interesse pubblico, tenuto conto, da un lato, delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancata alienazione entro il 31.12.2014 della partecipazione detenuta nella Società dai predetti Enti Pubblici e, dall'altro, dell'entità del credito ex Fondo Centrale di Garanzia vantato da Anas nei confronti della Concessionaria. Avverso tale operazione, i soci, A.T.I.V.A. S.p.A., S.I.A.S. S.p.A. e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l., hanno promosso due ricorsi dinanzi al TAR Piemonte chiedendo, in sintesi, l'annullamento delle delibere assunte, rispettivamente da Provincia e Comune di Torino, relative alla procedura di dismissione delle partecipazioni rispettivamente detenute in SITAF S.p.A. È stata convenuta in giudizio anche Anas in quanto soggetto pubblico detentore di quote azionarie della SITAF S.p.A. e acquirente delle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Torino e dal Comune di Torino.

Il TAR Piemonte con le sentenze I sez., n.1154/2015 e n.1155/2015, ha rigettato i due ricorsi, affermando l'ammissibilità dell'acquisto di partecipazioni pubbliche in SITAF anche attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e ritenendo valida ed efficace la clausola statutaria in base alla quale era stata operata la cessione diretta delle azioni ad Anas, attraverso l'acquisizione congiunta delle quote della Provincia di Torino e della Città di Torino.

Tuttavia, in esito agli appelli proposti successivamente dai ricorrenti A.T.I.V.A. S.p.A., S.I.A.S. S.p.A. e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l., in data 7 giugno 2016, sono state depositate le sentenze n. 2424/2016 e n. 2425/2016, con le quali il Consiglio di Stato ha riformato le decisioni del TAR Piemonte del 2015, ritenendo non conformi a legge le delibere assunte da Provincia e Comune, senza pronunciarsi sulla validità ed efficacia dei contratti di cessione a favore di Anas.

Le due sentenze pertanto non producono effetti diretti sui predetti contratti che restano, allo stato, efficaci, come confermato anche da pareri rilasciati dai legali della Società, fatta salva la possibilità che in futuro essi possano essere caducati per effetto di una pronuncia del giudice ordinario.

Relazione sulla gestione

Ad agosto 2016, i sopra indicati soci privati di SITAF hanno richiesto l'ottemperanza alle citate sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e n. 2425/2016. Contro le stesse decisioni del Consiglio di Stato, Anas, Provincia e Comune di Torino hanno proposto autonomi ricorsi alla Corte di Cassazione invocando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte in cui è intervenuto sulla "recessività" rispetto alla legge dello Statuto e della Convenzione di Concessione di SITAF.

Recentemente, con sentenze n. 2752 e n. 2753/19, pubblicate in data 30 gennaio 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato l'inammissibilità di tali ricorsi in quanto, a ben vedere, il Consiglio di Stato è intervenuto sulle sole delibere di vendita delle azioni assunte da Comune e Provincia di Torino, senza quindi travalicare i limiti della giurisdizione.

In pendenza delle suddette iniziative giudiziarie, Anas e le altre parti pubbliche, hanno stipulato un accordo aggiuntivo delle intese contenute nel preliminare volto a dar avvio al procedimento necessario per la vendita del 51,092% delle azioni di SITAF, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato senza prestare acquiescenza alle stesse, né rinunciare ai rimedi giurisdizionali promossi.

Poiché tale Accordo è stato assunto con apposita delibera di Comune e Provincia, i soci privati di SITAF hanno impugnato anche tali atti delle parti pubbliche notificando motivi aggiunti nell'ambito del giudizio di ottemperanza pendente nonché autonomo ricorso al TAR Piemonte.

In data 28 ottobre 2019, il CdS ha pubblicato le sentenze n. 7392/2019 e n. 7393/2019, definendo i giudizi di ottemperanza alle sentenze n. 2424/2016 e 2425/2016 e accogliendo le domande proposte dai Soci Privati ha, tra l'altro:

- dichiarato la nullità anche delle successive delibere assunte da Comune e Provincia di Torino per elusività del giudicato;
- dichiarato l'inefficacia del contratto di cessione azionaria stipulato tra Comune di Torino, Provincia di Torino e Anas;
- ordinato alle amministrazioni cedenti, previa adozione delle formalità necessarie, di indire una procedura di evidenza pubblica per la dismissione delle relative partecipazioni ai sensi dell'art. 3, comma 27, L. 244/2007, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, ovvero entro il 25 febbraio 2020; attualmente il Comune di Torino ha avviato la gara ad evidenza pubblica per la messa in vendita della propria quota di partecipazione pari al 10,653%.

Al fine di approfondire gli effetti delle sentenze del Consiglio di Stato, Anas ha interpellato sia l'Avvocatura Generale dello Stato che primari studi di consulenza giuridica e fiscale, che hanno avvalorato il trattamento contabile applicato dalla Società relativamente alla partecipazione detenuta in Sitaf. In sintesi, dalle attività di analisi è emerso che il ripristino della situazione antecedente alla stipula del contratto dichiarato inefficace non può essere automatico e diretto, ma richiede necessariamente un'attività ulteriore delle parti. Dalle sentenze di ottemperanza, pertanto, nasce per le parti un'obbligazione (di porre in essere gli adempimenti necessari al ripristino della situazione ex ante) il cui adempimento determinerà la modifica concreta della realtà giuridica prodotta dal contratto dichiarato inefficace (per ulteriori dettagli contabili si rimanda alla Nota 6 Attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come destinate alla vendita).

Nel periodo di riferimento la Società ha portato avanti le attività per l'aggiornamento del PEF allegato alla



convenzione di concessione, essendo scaduto il secondo periodo regolatorio in data 31.12.2018. Il PEF è stato trasmesso al MIT, come da obblighi convenzionali, in data 27.06.2019, ma è stato rigettato poiché non recepiva la nuova metodologia deliberata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti entrata in vigore a ridosso della scadenza di cui sopra.

Sono tuttora in corso i lavori per la realizzazione della seconda canna del Traforo, la cui ultimazione è prevista per il 2021. A tale riguardo, la Società ha già da tempo avviato le interlocuzioni con Cassa Depositi e Prestiti e con Banca Europea per gli Investimenti - BEI per reperire le risorse finanziarie necessarie a coprire il fabbisogno delle maggiori spese.

Nel corso del periodo di riferimento il T4 ha fatto registrare una variazione dei volumi di traffico rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente pari rispettivamente a -4,99% per i veicoli leggeri e a -4,12% per i veicoli pesanti. Il traffico sulla A32 è risultato in diminuzione nella misura rispettivamente del 0,74% per i veicoli leggeri e del 3,58% per i veicoli pesanti.

La situazione contabile al 31 dicembre 2019 evidenzia un risultato netto di periodo di 32,8 milioni di euro, in diminuzione di 0,3 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente.

L'EBITDA di periodo è pari a 92,1 milioni di euro (in aumento di 5,9 milioni di euro rispetto al 2018).

ANAS CONCESSIONI AUTOSTRADALI S.P.A. ("ACA")

Quota di Partecipazione Anas 100%

Anas Concessioni Autostradali S.p.A. (di seguito anche "ACA"), interamente partecipata da Anas, è stata costituita in data 17 novembre 2017 in esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di Anas rispettivamente in data 18 aprile 2016 e 27 luglio 2017. Il principale oggetto sociale di ACA riguarda l'assunzione e/o la gestione di partecipazioni, nonché l'esercizio diretto e/o indiretto di concessioni di costruzione e gestione di tratte stradali e autostradali a pedaggio.

Il CdA di Anas del 27 luglio 2017 ha deliberato – tra l'altro – di conferire ad ACA, una volta acquisita la valutazione ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del Codice Civile e nei limiti di importo dalla stessa stabiliti, in tutto o in parte, attraverso una o più operazioni di aumento di capitale in natura, i diritti connessi con le partecipazioni attualmente detenute da Anas in concessionarie autostradali (Società Italiana p.A. per il Traforo del Monte Bianco, Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., Società Italiana per il Traforo Autostradale del Fréjus – SITAF S.p.A.), nonché – ove ne ricorrano le condizioni – in Anas International Enterprise S.p.A.

Il trasferimento dei diritti connessi a tali partecipazioni a beneficio di ACA non ha ancora avuto luogo e la Società non è ancora divenuta operativa.

L'attualità del progetto per cui è stata costituita la Società, sarà oggetto a brevissimo di nuova valutazione da parte dell'Azionista unico, una volta definita l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento delle concessioni autostradali a pedaggio.

Relazione sulla gestione



AZIONI PROPRIE

La società, nel corso dell'anno, non ha posseduto azioni proprie, né per il tramite di società fiduciarie, né per interposta persona, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Le interrelazioni tra Anas S.p.A., le società del Gruppo FS Italiane, e tra queste e le altre parti correlate avvengono secondo criteri di correttezza sostanziale, in un'ottica di reciproca convenienza economica indirizzata dalle normali condizioni di mercato, per l'identificazione delle quali – ove del caso – ci si avvale anche del supporto di professionalità esterne; le operazioni intersocietarie perseguono l'obiettivo comune di creare efficienza e, quindi, valore per l'intero Gruppo FS Italiane.

Tali processi e operazioni avvengono nel rispetto della normativa specifica del settore, di quella civilistica e tributaria, in adesione e nel rispetto delle Procedure Amministrativo Contabili di Gruppo e societarie e tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità delle attività esercitate da molte delle società del Gruppo. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota 47.



Lazio – barriere Anas di tipo continuo sulla strada statale 675 'Umbro Laziale'



ALTRE INFORMAZIONI

PROCEDIMENTI E CONTENZIOSI

Premessa

La presente sezione riporta il dettaglio dei procedimenti giudiziari penali di maggior rilievo in essere al 31 dicembre 2019. A tutt'oggi, e salvo ove diversamente specificato, non sono emersi elementi che possano far ritenere che la Società sia esposta a passività potenziali o a perdite di una qualche consistenza, né allo stato si ritiene di avere cognizione di elementi tali che possano apprezzabilmente interessare la sua posizione patrimoniale, economica e finanziaria. Inoltre, ricorrendone le circostanze, la Società si è costituita parte civile.

In dettaglio:

con riferimento ai procedimenti giudiziari penali, avviati nel tempo da alcune Procure nei confronti di ex o attuali rappresentanti della Società, si evidenzia che nel corso del 2019 non vi sono state condanne in via definitiva a carico di vertici societari (Organi sociali, Direttori Generali) per:

- delitti di natura dolosa di particolare gravità comportanti un rilevante danno per la Società ovvero che abbiano determinato l'applicazione di misure interdittive;
- delitti di natura dolosa che rientrano tra quelli contemplati nel D.Lgs. 231/2001;
- per gli ulteriori delitti di natura dolosa che rientrano tra quelli contemplati nella Legge 190/2012.

Inoltre il dettaglio dei contenziosi e procedimenti significativi in essere nei confronti del personale dipendente, di terzi fornitori di servizi e/o appaltatori, del fisco, delle Regioni per contestazioni, etc. per i quali, ove ne ricorrano le condizioni, si è proceduto ad effettuare accantonamenti negli specifici fondi rischi e oneri è invece riportato nelle Note al bilancio cui si rinvia. Allo stesso modo anche la descrizione delle attività e passività potenziali, così come definite dai principi di Gruppo, sono riportati nelle Note al bilancio cui si fa integrale rinvio.

Procedimenti penali ex 231/2001

Al 31 dicembre 2019 Anas presenta una sola posizione passiva ex art. 231/2001:

- A seguito di infortunio mortale nell'ambito della realizzazione della Galleria "S. Angelo", presso il cantiere dei Lavori di ammodernamento della A2 'Autostrada del Mediterraneo' al km 47,800, un dipendente della ditta esecutrice subisce in data 18/03/2009 gravi lesioni a cui sopraggiunge decesso presso l'ospedale di Salerno in data 20/04/2009, Anas risulta imputata ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. B) e 25 septies comma 2 D.Lgs. 231/01 commesso in relazione al reato di cui all'art. 589 comma 2 c.p., "perché non avendo adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione al fine di prevenire la commissione di reati e non avendo affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento che, comunque, ove pure esistente, ometteva o eseguiva una insufficiente vigilanza, e avendo violato gli obblighi di direzione e vigilanza sul soggetto delegato per la sicurezza".

Relazione sulla gestione



In sede di udienza del 05/12/2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha rinviato il giudizio, senza svolgere alcuna attività, in ragione dell'assenza del nuovo giudice assegnatario (esame testi del P.M.). Il giudizio è attualmente in I grado e la prossima udienza è fissata per il 24 marzo 2020.

Altri procedimenti penali

Non ci sono altri procedimenti penali da dichiarare.



Veneto – lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 16 'Adriatica'



Anas Bilancio 2019

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Di seguito si riportano i compensi, definiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 e approvati dall'Assemblea Ordinaria del 21 dicembre 2018, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, nominati dalla su citata Assemblea degli Azionisti.

Valori in euro

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Emolumenti annuali mandato
Compenso fisso: emolumento carica	60.000
Compenso fisso: emolumento deleghe	20.000

AMMINISTRATORE DELEGATO e DIRETTORE GENERALE	
	Emolumenti annuali mandato
Compenso fisso: emolumento carica Amministratore Delegato	0
Compenso fisso: emolumento deleghe Amministratore Delegato*	60.000
Retribuzione Annua Lorda Direttore Generale	140.000
Componente variabile annuale	40.000

* L'emolumento per la carica di Amministratore delegato ex. Art. 2389 comma 3 – assorbe l'art. 2389 comma 1

ADESIONE AL CONSOLIDATO FISCALE

Nel corso del 2014 Anas ha esercitato l'opzione per la tassazione consolidata, ai sensi degli artt. 117 e seguenti del TUIR.

Per il triennio 2014-2016 le società incluse nel consolidato fiscale sono state la controllante Anas, Anas International Enterprise e Quadrilatero Marche Umbria. Successivamente, per il triennio 2015-2017, è stata inclusa nel perimetro del consolidamento fiscale la società SITAF S.p.A.

L'opzione è stata tacitamente rinnovata anche per il triennio 2017-2019 per le società di prima adesione (Anas, Anas International Enterprise e Quadrilatero Marche Umbria) e per il triennio 2018-2020 per la controllata SITAF S.p.A.

Nonostante la situazione venutasi a creare dopo l'emanazione delle sentenze di ottemperanza del Consiglio di Stato, già ampiamente descritta, anche per il 2019 sono stati considerati sussistenti, alla luce dei pareri ricevuti da primari studi di consulenza giuridica e fiscale per i quali si rimanda alla Nota 6 Attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come destinate alla vendita, i requisiti per far partecipare SITAF S.p.A. al consolidato fiscale di Anas.

In considerazione della assoluta unicità della fattispecie e della conseguente assenza, sullo specifico punto, di posizioni della giurisprudenza e di chiarimenti ufficiali di prassi, non si possono comunque escludere interpretazioni diverse da parte dell'Amministrazione finanziaria.